

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

– in data 20 ottobre 2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, l'intesa riguardante l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268;

– con deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, pubblicata nel BUR n. 116 del 1° dicembre 2017, recante “Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380.” è stato recepito il regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 costituito dallo schema del regolamento edilizio tipo e dai relativi allegati, recanti le definizioni uniformi, la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia nonché il parere favorevole della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome contenuti nell'intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016;

– con deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata nel BUR n. 51 del 25 maggio 2018, recante “Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.” sono stati formulati alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio, quale utile sussidio operativo che i Comuni potranno utilizzare, in tutto o in parte, per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio;

– l'articolo 48 ter “Disposizioni per l'attuazione dell'Intesa concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, introdotto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15, dispone che i Comuni devono adeguare i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, nonché, con apposita variante, adeguare gli strumenti urbanistici comunali

alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”;

### RICORDATO CHE:

– con determinazione del Responsabile dell'area Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio n. 436 R.G. del 17/07/2020 è stato conferito all'Arch. Silvano De Nardi, l'incarico per la redazione del Regolamento Edilizio Comunale in adeguamento al RET;

– l'Arch. Silvano De Nardi, in esecuzione del succitato incarico, con nota prot. n. 10134 in data 06/07/2022 ha trasmesso l'elaborato definitivo del R.E.C. in adeguamento del R.E.T.;

**CONSIDERATO** che, il nuovo Regolamento Edilizio (REC) è stato redatto secondo lo schema del RET – Regolamento Edilizio Tipo, in coerenza con l'obiettivo dettato dall'intesa del Stato, Regioni ed Enti Locali, sancita in data 20 ottobre 2016, ed allo scopo di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi su tutto il territorio nazionale e regionale, introducendo alcune limitate integrazioni e novità;

– l'art. 2, comma 4, del D.P.R. 380/2001, affida ai Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina dell'attività edilizia;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio adeguato alla normativa nazionale e regionale sopracitata, redatto dall'Arch. Silvano De Nardi e ricevuto al prot. n. 10134 in data 06/07/2022 ;

**DATO ATTO** che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art.39, commi 1 e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

**VISTO** il D.P.R. 06.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE:**

- la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) e successive modifiche ed integrazioni;

- l'Intesa Governo - Regioni - Autonomie Locali del 20.10.2016 pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16.11.2016;

- la DGR n. 1896 del 22.11.2017;

- la L.R. 20 aprile 2018, n. 15;

- la DGR n. 669 del 15.05.2018

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri in calce riportati di cui all'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali;

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il Regolamento Edilizio per il Comune di Pieve del Grappa, adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (RET) ai sensi della D.G.R.V. n. 1896 del 22.11.2017 e D.G.R.V. n. 669 del 15.05.2018, redatto dall'arch Silvano De Nardi, depositato al protocollo comunale n. 10134 in data 06/07/2022, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRECISARE CHE:**

a) ai sensi del comma 2 dell'Art. 48 ter della L.R. 11/2004: " ... Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4 (della stessa L.R.)... ";

b) le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica di cui al precedente punto a) sono puntualmente identificate nelle "Definizioni uniformi" del Regolamento Edilizio, Comunale allegato e approvato con la presente Deliberazione di C.C.; c) ai sensi del comma 3 dell'Art. 48 ter della L.R. 11/2004: " ...I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4 (della stessa L.R.)... ";

d) ai sensi del comma 4 dell'Art. 48 ter della L.R. 11/2004: " ... I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11"...", ossia approvazione della variante generale n. 1 al P.I.;

e) i procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze qualora il richiedente abbia adempiuto alle integrazioni documentali richieste dal Servizio Edilizia Privata entro i 120 giorni dal provvedimento dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata di accoglimento dell'istanza;

f) le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse;

3. **DI DARE ATTO** che successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio Comunale, è abrogato il precedente R.E. attualmente vigente;

4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è ininfluente per la spesa;

5. **DI DARE ATTO** che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

6. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Urbanistica e Edilizia Privata, gli adempimenti conseguenti ed in particolare la trasmissione integrale alla Regione Veneto;

6. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento nel sito web comunale alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

7. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all' Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.